



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ordinanza speciale n. 15 del 3 ottobre 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - *Disposizioni per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici mediante interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024 convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2024, n. 67 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata*

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'isola d'Ischia, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al n. 234;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze;

visto il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e, in particolare, l'articolo 1-bis, il quale detta disposizioni in merito all'istituzione di un “*Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici*”;

Visto il comma 1 del predetto articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, che prevede che: “*Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo”;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025 in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 3 giugno 2025 al numero n. 1511, e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 giugno 2025, definisce il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione, in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “*Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici*”;

Considerato altresì che il citato DPCM prevede che i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio disciplinano, con proprie ordinanze, le modalità operative e le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, recante il riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

comuni di cui al citato articolo 1 bis, comma 1 del decreto-legge n. 39/2024, che dispone l'assegnazione al Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'isola d'Ischia di risorse pari ad euro 17.524.848,00 richiedibili per l'annualità 2025;

Dato atto che le risorse di cui al fondo straordinario di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, per un ammontare di euro 17.524.848,00 assegnati dal provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109/2018;

Dato atto che i Commissari straordinari devono procedere, ai fini della concessione del contributo, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel limite delle risorse loro assegnate e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto necessario definire con ordinanza commissariale le modalità procedimentali e operative nonché le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo in coerenza con quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del citato DPCM;

Ritenuto altresì di dover attribuire priorità agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 destinati alla prima abitazione, con previsione della possibilità di concedere i contributi anche per le seconde abitazioni solo dopo aver soddisfatto le istanze prioritarie;

Ritenuto di dover adottare misure di semplificazione mutuando, relativamente alle domande di contributo sostitutivo, le procedure già previste per il Superbonus Sisma, delegando i Comuni all'espletamento di tutte le attività istruttorie e provvedimentali necessarie per la concessione dei contributi stessi;

Ritenuto di dover prevedere, in coerenza con le disposizioni e i principi contenuti nel DPCM del 24 aprile 2025 sopra richiamato, che in caso di ottenimento del contributo nelle misure previste dall'Allegato A, maggiorato del 50%, in analogia a quanto previsto dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i beneficiari debbano rinunciare al contributo di cui al decreto-legge n. 109/2018 gravante sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ritenuto altresì di dover destinare un terzo della somma complessivamente stanziata per la copertura delle quote di accollo prioritariamente per le prime abitazioni e due terzi per il contributo sostitutivo, equivalente al Superbonus rafforzato, in quanto alternativo al contributo commissariale;

Considerato che tali indirizzi consentono di fornire una risposta celere ed efficace per coloro che devono fare rientro nelle proprie abitazioni, determinando anche economie per la contabilità speciale del Commissario straordinario;

Vista la nota tecnica prot. n. 10691I/CS/ISCHIA del 25/09/2025, con la quale l'Unità Operativa per la ricostruzione privata della Struttura commissariale ha effettuato una ricognizione del numero di edifici con scheda di inagibilità da riparare;

Dato atto che sono pervenute alla Struttura commissariale ripetute segnalazioni verbali da parte dei tecnici progettisti e dei cittadini riguardanti i tempi di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico, di cui alla legge regionale n. 11/1996 e al Regolamento regionale di attuazione n. 3 del 28 settembre 2017, che risultano eccessivamente lunghi e incompatibili con i termini scanditi dalle ordinanze commissariali per la presentazione, l'esame e la concessione dei contributi per la ricostruzione;

Ritenuto necessario introdurre una disciplina e termini certi per la definizione della sopra citata procedura prevista dagli articoli 143 e seguenti del Regolamento n. 3/2017 da parte della Città Metropolitana di Napoli al fine di armonizzarli con gli altri termini previsti dalle ordinanze commissariali, anche attraverso la partecipazione della Città Metropolitana di Napoli alla Conferenza Speciale di Servizi di cui all'ordinanza n. 17/2022;

Ritenuto altresì di dover prevedere che, in caso di difetto di espressione del parere o di mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi, debba trovare applicazione quanto previsto dall'art. 14 ter della legge n. 241/1990, in deroga alle disposizioni di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, alla legge Regione Campania 7 maggio 1996, n. 11 e al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3; ciò anche considerando che il Piano della Ricostruzione della Regione Campania, in via di pubblicazione, contiene tutte le valutazioni afferenti al rischio idrogeologico e ai profili ambientali e paesaggistici, ai sensi dell'art. 24 bis del decreto-legge n. 109/2018 e dell'art. 5-ter, comma 3 del decreto-legge n. 186/2022, contenendo anche il recepimento del Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al citato art. 5-ter del decreto-legge n. 186/2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Preso atto che sono pervenute circa 15 istanze di recupero di muri a secco danneggiati dal sisma e dalla frana, con provvedimento del Commissario straordinario, prot. n. 14944U/CS/ISCHIA del 30/12/2024, è stato istituito un Gruppo di Lavoro, coordinato dal Sub commissario ing. Gianluca Loffredo, al fine di meglio disciplinare tale speciale attività ricostruttiva;

Dato atto altresì che il Gruppo di Lavoro ha provveduto ad effettuare l'istruttoria e l'esame delle problematiche tecniche, giuridiche e procedurali relative al ripristino dei muri a secco o "parracine" danneggiati dal sisma e dalla frana, producendo delle Linee guida sulla materia;

Considerato che con nota prot. n. 10229U/CS/ISCHIA del 13/09/2025, la bozza delle Linee guida è stata trasmessa alla Regione Campania, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio;

Dato atto che i predetti Enti non hanno fatto pervenire osservazioni entro il termine a tal fine assegnato;

Vista la nota prot. n. 10834E/CS/ISCHIA del 29/09/2025, con la quale il Sub commissario ha rimesso al Commissario straordinario le Linee guida definitive, intitolate "*Indirizzi per la ricostruzione, il recupero e la messa in sicurezza delle "parracine" nei comuni colpiti dal sisma 2017 e dagli eventi franosi 2022 nell'isola di Ischia*";

Ritenuto necessario disciplinare tale attività di recupero e ricostruzione, in considerazione del rilevante ruolo che i muri a secco o "parracine" rivestono nell'isola di Ischia sotto il profilo paesaggistico, del valore di bene culturale dichiarato patrimonio dell'UNESCO nonché della funzione di presidio per la sicurezza del territorio nei confronti dei fenomeni di dissesto idrogeologico;

Ritenuto altresì di dover istituire un fondo dedicato alle sopraindicate attività, allo stato quantificato in euro 2,500.000,00, costituente limite di spesa, determinato tenendo conto delle domande sin qui pervenute e di quelle che potranno pervenire fino al 31 dicembre 2025;

Tenuto conto che alle misure di cui alla presente ordinanza si provvede, a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 6103 di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109/2018, che presenta la necessaria capienza, come attestato dal Dirigente della Struttura commissariale con nota prot. n. 11058I/CS/ISCHIA del 3/10/2025;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

DISPONE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza, in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025 e del decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, disciplina le procedure, le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande di contributo straordinario aggiuntivo o sostitutivo del contributo per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui al fondo costituito con il medesimo decreto, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione, nonché il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si riferiscono agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017 nei territori dei comuni dell'isola di Ischia per i quali sussistono le condizioni previste dalle vigenti ordinanze commissariali per la concessione del contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici medesimi.
3. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai soggetti elencati all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge, n. 34 del 2020.
4. La presente ordinanza disciplina altresì, sempre in materia di ricostruzione privata, le deroghe alle procedure autorizzatorie di cui alla legge Regione Campania n. 11/1996 nonché le Linee guida intitolate "Indirizzi per la ricostruzione, il recupero e la messa in sicurezza delle "parracine" nei comuni colpiti dal sisma 2017 e dagli eventi franosi 2022 nell'isola di Ischia".

Articolo 2

(Tipologie di contributo)

1. Il contributo straordinario di cui al precedente articolo 1 è concedibile:
 - a) quale contributo *aggiuntivo*, per le tipologie di intervento di cui alla Tabella riepilogativa degli interventi ammessi, allegato A al DPCM 24 aprile 2025 che si allega al presente provvedimento con la lettera A, ed entro i limiti di importo massimo ivi previsti, per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

copertura delle spese eccedenti il contributo ordinario per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma;

- b) per le medesime tipologie di intervento previste dalla lett. a), quale contributo *sostitutivo* di quello previsto dalle vigenti ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata, per un importo pari al valore delle soglie di cui all'Allegato A, con maggiorazione del 50% da imputare alla contabilità speciale del Commissario Straordinario, da concedere con le modalità previste dal successivo articolo 4, previa espressa rinuncia da parte del soggetto legittimato al contributo ordinario per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.
2. Il contributo *aggiuntivo* di cui al precedente comma 1, lett. a) è concesso per un importo non superiore alle percentuali di seguito indicate, con riferimento al contributo concedibile:
 - a) 15% per i lavori di importo fino ad euro 1.000.000,00;
 - b) 10% per la parte di importo dei lavori eccedente euro 1.000.000,00.
3. I contributi di cui al precedente comma 1 sono erogati in alternativa alle agevolazioni fiscali che spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non sono cumulabili con contributi a carico di risorse pubbliche per analoghe finalità e sono calcolati al netto di eventuali indennizzi assicurativi.
4. Le disposizioni relative al contributo di cui al precedente comma 1, lett. a) si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo di ricostruzione, limitatamente a quelli emessi successivamente all'entrata in vigore della legge 23 maggio 2024, n. 67. A tal fine, per la concessione del contributo *aggiuntivo*, i soggetti interessati provvedono alla presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione, in ogni caso riferiti ad un progetto unitario dell'intervento e ad un unico computo metrico estimativo, ferma restando la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo di ricostruzione, quelle eccedenti da imputare al contributo *aggiuntivo* e quelle non rientranti, per tipologia, nell'ambito del contributo concedibile di cui al precedente comma 1, lett. a), che rimangono a carico del richiedente.
5. Nel caso non sia stata ancora presentata domanda di contributo di ricostruzione, è redatto un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo, ferma restando la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo di ricostruzione, quelle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

eccedenti da imputare al contributo aggiuntivo nei limiti di cui al precedente comma 2, e quelle non rientranti, per tipologia, nell'ambito del contributo concedibile in quanto non sussistenti le condizioni previste dal precedente comma 3, che rimangono a carico del richiedente.

6. In ogni caso, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, come risultante dalla dichiarazione di fine lavori.

Articolo 3

(Disciplina del contributo "aggiuntivo")

1. La domanda per il riconoscimento del contributo *aggiuntivo* di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a), è presentata dal soggetto legittimato alla Struttura commissariale mediante trasmissione del modello di cui al successivo articolo 7, comma 3, lett. a), da allegare alla pratica già presentata o da presentare tramite la piattaforma GEDISI.
2. Il contributo *aggiuntivo* è concesso con decreto del Commissario straordinario previa istruttoria, sulla base delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 17/2022 e successive modifiche e integrazioni, anche relativamente alla definizione delle sanatorie edilizie, e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal precedente articolo 1, comma 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel limite di capienza delle risorse disponibili di cui al successivo articolo 10, comma 2, lett. a).
3. Per la concessione del contributo *aggiuntivo* è attribuita priorità ai soggetti legittimati residenti nell'unità immobiliare per la quale il contributo è richiesto. Per i condomini la priorità si applica in presenza di almeno un'unità immobiliare che costituisce abitazione principale per l'avente diritto. A tal fine, il Commissario straordinario provvede a soddisfare tutte le domande di contributo *aggiuntivo* che perverranno dagli aventi diritto entro il 15 dicembre 2025. Trascorso tale termine e soddisfatte tutte le domande presentate dai residenti aventi titolo, l'eventuale somma residua disponibile potrà essere destinata a soddisfare anche le domande di contributo per le seconde abitazioni.
4. La Struttura commissariale provvede all'esame delle domande e alla concessione del contributo *aggiuntivo* per le abitazioni di residenza sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse. Per le seconde case, potrà provvedere solo dopo la scadenza del suindicato termine del 15 dicembre 2025, previo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 4

(Disciplina del contributo "sostitutivo")

1. Per l'accesso al contributo *sostitutivo* di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. b), il soggetto legittimato presenta richiesta alla Struttura commissariale e al Comune territorialmente competente mediante la trasmissione del modello di cui al successivo articolo 7, comma 3, lett. b), e, contestualmente, provvede al deposito presso il medesimo Comune e presso gli enti ordinariamente competenti, della comunicazione di cui all'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (CILAS), ove non già in possesso del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A, ovvero della SCIA per gli interventi di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, per gli edifici danneggiati dal sisma.
2. Il contributo *sostitutivo* è concesso esclusivamente per edifici o unità immobiliari legittimi o legittimati, sulla base di una SCIA di congruità del contributo come previsto dall'articolo 5, comma 2, lett. d) dell'ordinanza n. 17/2022, con cui il professionista abilitato attesta la coerenza con i criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. b).
3. In assenza di difformità o per interventi relativi ad edifici per i quali sia già stato completato l'iter di regolarizzazione, il richiedente dovrà indicare l'attestazione del titolo abilitativo, secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo, ove soggetti a procedura di sanatoria o di condono edilizio, provvede il Comune interessato nell'ambito delle sue competenze, acquisiti i pareri di legge. A tal fine, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli attribuisce priorità all'esame delle domande di cui al presente comma e al rilascio del parere di competenza. È esclusa l'applicazione delle disposizioni procedurali previste dagli articoli 6, 7 e 8 dell'ordinanza commissariale n. 17/2022.

Articolo 5

(Tempistiche per la presentazione e liquidazione del contributo sostitutivo)

1. La domanda per fruire del contributo *sostitutivo* è presentata alla Struttura Commissariale e al Comune competente, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 15 dicembre 2025.
2. Il Comune procede, sulla base dell'ordine cronologico di trasmissione, alle verifiche di regolarità della CILAS e delle SCIA edilizia e di congruità, di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, come per legge previsto, e quantifica la misura del contributo concedibile, con determinazione a firma del competente settore tecnico dell'Ufficio comunale, entro e non oltre i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il procedimento riprende il suo corso.

3. Il Commissario straordinario, sulla base della determinazione del Comune o decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, provvede con urgenza, con proprio decreto, alla concessione del contributo al Comune richiedente.
4. Il contributo è erogato dal Comune sulla base dei provvedimenti commissariali di trasferimento delle risorse nel rispetto degli stati di avanzamento lavori, ai sensi della disciplina prevista dalle ordinanze commissariali in tema di ricostruzione privata.
5. Il contributo di cui al presente articolo è concesso in via prioritaria ai soggetti legittimati residenti nell'unità immobiliare per la quale il contributo è richiesto. Per i condomini, la priorità si applica in presenza di almeno una unità immobiliare che costituisce abitazione principale per l'avente diritto.
6. I Comuni e la Struttura commissariale, ciascuno per le rispettive competenze, provvedono all'esame delle domande e alla concessione del contributo *sostitutivo* per le abitazioni di residenza sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse. Per le seconde case, potranno provvedere solo dopo la scadenza del suindicato termine del 15 dicembre 2025, previo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie.

Articolo 6

(Controlli successivi e revoca del contributo)

1. Qualora i lavori di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato non siano avviati entro il termine di 60 giorni dal decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario provvede alla revoca dello stesso, e si procede ai sensi del presente articolo.
2. Alle domande di contributo di cui alla presente ordinanza si applica, in quanto compatibile, la disciplina dei controlli e della revoca del contributo prevista dall'articolo 4 dell'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024 come attuata dal decreto commissariale n. 2270 del 2025.
3. In caso di revoca di uno dei contributi di cui alla presente ordinanza ovvero di quello concesso per la ricostruzione e/o riparazione degli edifici danneggiati ai sensi delle vigenti ordinanze commissariali, le risorse erogate o assegnate relative al contributo aggiuntivo o sostitutivo tornano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

nella disponibilità del Commissario straordinario e sono utilizzate per soddisfare ulteriori istanze pervenute in ordine cronologico ai sensi della presente ordinanza.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applicano le previsioni di cui all'art. 119, comma 14 del decreto legge n. 34 del 2020 unitamente alla revoca del contributo. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, attestando che il rischio risulta comunque coperto da tale polizza assicurativa.

Articolo 7

(Monitoraggio della spesa e modulistica per la presentazione della domanda)

1. Ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, è assicurato dalla Struttura commissariale il monitoraggio dell'avanzamento della spesa mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, con cadenza semestrale, dell'elenco dei relativi beneficiari ammessi ai contributi di cui alla presente ordinanza nonché i relativi interventi ed importi.
2. Restano fermi in capo ai beneficiari gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di efficientamento energetico e misure antisismiche.
3. Con successiva determina del Dirigente competente della Struttura commissariale è approvata la modulistica, che sarà pubblicata sul sito web: www.sismaischia.it, per la presentazione delle domande di cui alla presente ordinanza:
 - a) Modello A: domanda di accesso al contributo "aggiuntivo".
 - b) Modello B: domanda di accesso al contributo "sostitutivo".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 8

(Espressione del parere in materia di vincolo idrogeologico)

1. Al fine di evitare ulteriori rallentamenti nel processo di ricostruzione post-sisma e post-frana sull'isola di Ischia, per le procedure riguardanti lo svincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, come disciplinato dalla legge della Regione Campania n. 11 del 7 maggio 1996, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga alla disciplina regionale sulla materia, ivi compresa quella di cui all'art. 143, comma 9 del regolamento attuativo regionale n. 3 del 28 settembre 2017.
2. Per gli immobili ricadenti in aree vincolate soggette alla disciplina di cui al precedente comma 1, il professionista incaricato, al momento della presentazione della domanda di definizione dell'istanza di condono in sede di Conferenza Speciale di Servizi Preliminare, oltre alla documentazione prevista dall'ordinanza commissariale n. 17/2022 è tenuto a trasmettere anche quella tecnico-amministrativa prevista per lo svincolo idrogeologico da parte di Città Metropolitana, di cui all'art. 143 del Regolamento Regionale n. 3/2017 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi della modulistica disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ente.
3. Nella valutazione delle nuove istanze di definizione di condono edilizio presentate ai sensi della disciplina commissariale, ferma restando l'applicazione del Piano di Ricostruzione approvato dalla Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli esprime il parere conclusivo e le determinazioni di competenza in materia di vincolo idrogeologico, previsto dalla normativa sopra richiamata, nell'ambito della Conferenza Speciale di Servizi Preliminare di cui all'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 17/2022. In caso di difetto di espressione del parere o di mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi si considera acquisito l'assenso alle condizioni previste dall'articolo 14-ter, comma 7 della legge n. 241/1990.
4. Per i procedimenti pendenti o già conclusi in Conferenza di Servizi Preliminare, la Città Metropolitana di Napoli esprime il parere sul vincolo idrogeologico, sulla base della documentazione di cui all'articolo 143 del Regolamento Regionale n. 3/2017, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Decorso tale termine, il provvedimento s'intende concluso in senso favorevole.
5. È fatta in ogni caso salva l'applicazione, da parte degli organi competenti, della procedura sanzionatoria prevista dalla legge della Regione Campania n. 11 del 7 maggio 1996.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 9

(Approvazione delle linee guida intitolate “Indirizzi per la ricostruzione, il recupero e la messa in sicurezza delle “parracine” nei comuni colpiti dal sisma 2017 e dagli eventi franosi 2022 nell'isola di Ischia”)

1. In considerazione del rilevante ruolo che i muri a secco o “parracine” rivestono nell'isola di Ischia sotto il profilo paesaggistico, del valore di bene culturale dichiarato patrimonio dell'UNESCO nonché della funzione di presidio per la sicurezza del territorio nei confronti dei fenomeni di dissesto idrogeologico, è approvato il documento denominato “Linee guida: *indirizzi per la ricostruzione, il recupero e la messa in sicurezza delle “parracine” nei comuni colpiti dal sisma 2017 e dagli eventi franosi 2022 nell'isola di Ischia*”, allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante.
2. In particolare, sono approvate le disposizioni relative alle procedure amministrative e alla determinazione del contributo massimo concedibile, fissato in 500,00 €/mq in caso di danno grave e in 300,00 €/mq in caso di danno lieve, calcolato sulla superficie laterale (prospettica) danneggiata del muro esistente, con le riduzioni previste dalle Linee guida.
3. Costituisce elemento essenziale ai fini della concessione del contributo la dimostrazione del nesso di causalità del danno con gli eventi sismici del 2017 o quelli di dissesto idrogeologico del 2022.
4. È fatto comunque obbligo di riutilizzare, in via prioritaria, le pietre e i materiali locali costitutivi delle parracine, che non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale, sono incommerciabili ed il cui smaltimento o riuso a fini diversi non può essere in ogni caso oggetto di contributo.
5. Le domande relative alla riparazione o ricostruzione dei muri di sostegno o parracine presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono esaminate sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo e delle Linee guida.
6. Ai fini della maggiore speditezza e semplificazione degli interventi, le amministrazioni e i soggetti pubblici competenti in materia possono avvalersi, anche nell'esercizio delle autonome funzioni e per l'utilizzo di finanziamenti pubblici di competenza, della Conferenza Speciale di Servizi e dei poteri commissariali di deroga disciplinati dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Articolo 10

(Disposizione finanziaria)

1. Le risorse del fondo straordinario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, per un ammontare di euro 17.524.848,00 assegnate dal provvedimento del Capo del Dipartimento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018, per le finalità di cui alla presente ordinanza.

2. Agli oneri previsti per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza si provvede con risorse di cui al precedente comma 1, con le seguenti modalità:
 - a) per la somma di euro 5.924.848,00 destinata alle istanze relative al contributo *aggiuntivo*;
 - b) per la somma di euro 11.600.000,00 destinata alle istanze relative al contributo *sostitutivo*.
3. Per gli oneri relativi alla maggiorazione del 50% del contributo concedibile di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b), calcolati presuntivamente in euro 5.800.000,00 si procede a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, n. 6103 di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109 del 2018.
4. Il Commissario straordinario, al fine di garantire l'intero utilizzo delle risorse del fondo straordinario, può con proprio decreto, modificare l'attribuzione degli importi tra le due fattispecie di cui al precedente comma 2, tenendo conto delle istanze pervenute.
5. Gli interventi di cui al precedente articolo 9 sono finanziati dal Commissario straordinario nel limite di euro 2.500.000,00, che potrà essere integrato con successivi decreti commissariali, a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, n. 6103 di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Articolo 11

(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione e di riduzione del rischio idrogeologico nonché di favorire la presentazione delle domande di contributo aggiuntivo e sostitutivo, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: <https://sismaischia.it> e nell'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini